Assicurativo.it

Risarcimento delle condotte anticoncorrenziali e rimborso degli aumenti dei premi

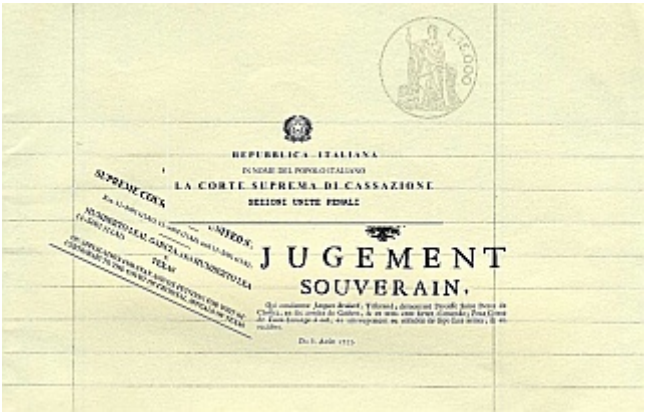

di Spataro

Cassazione III civile del 22.09.2011, n. 19262

del 2012-05-15 su Assicurativo.it, oggi e' il 26.04.2024

Svolgimento del processo

P. A. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha respinto la domanda proposta nei confronti della A. Ass.ni S.p.A. per risarcimento danni da intesa anticoncorrenziale.
L'A. Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

1.- Il tema principale dedotto dal ricorrente con i motivi primo, terzo, quinto, sesto e settimo riguarda la ripartizione dell'onere probatorio nel caso di azione per il risarcimento dei danni derivanti da intesa anticoncorrenziale, lamentandosi l'erroneitÃ della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda dell'assicurato sulla stregua, essenzialmente, del parere dell'ISVAP secondo cui, mediamente, nell'esercizio del ramo RCA le compagnie di assicurazione registrano forti perdite, e della considerazione secondo cui l'assicurato avrebbe potuto rivolgersi ad altra compagnia di assicurazioni.
Premesso che non puÃ² certo rimproverarsi all'assicurato di non avere contrattato con compagnie non facenti parte di un cartello di cui egli non aveva notizia all'epoca della stipula della polizza (il provvedimento sanzionatorio Ã¨ del 28 luglio 2000 ed in questa sede si discute del premio versato per il periodo dal 30/10/97 al 30/4/98), va osservato che, decidendo analoghe questioni, ancora di recente questa Corte (Cass. 7 febbraio 2011, nn. 5941 e 5942) ha innanzitutto ribadito che, Â«nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertÃ di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall'AutoritÃ Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonchÃ© le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciÃ² non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/09)Â».
CiÃ² posto ha tuttavia osservato che la Compagnia di assicurazioni non puÃ² limitarsi a produrre un elemento meramente indiziario - rappresentato dal parere dell'ISVAP, reso su richiesta dell'AGCOM, nel quale si enuncia il dato statistico che, mediamente, nell'esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perditeÂ» ben potendo essa fornire la prova relativa alla esistenza in concreto di tali perdite, mediante la produzione dei propri bilanci.
Il ricorso coglie dunque nel segno ove lamenta che la decisione della Corte d'appello di Napoli presenta un vizio di motivazione,

fondandosi essenzialmente su quel parere, ed addossa erroneamente all'assicurato l'onere di provare che l'intesa anticoncorrenziale si sia tradotta in un illecito aumento dei premi, essendo viceversa onere della Compagnia provare - eventualmente producendo i propri bilanci - che ciÃ² non Ã¨ avvenuto.
Sussiste, in altre parole, un principio di diritto per cui l'avere l'impresa assicuratrice partecipato all'intesa e l'essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l'aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all'intesa e tale presunzione puÃ² essere superata dall'assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilitÃ di prova diretta), che in realtÃ nel caso concreto ciÃ² non Ã¨ accaduto.
2.- Restano assorbiti i motivi secondo e quarto, relativi a profili istruttori della decisione.
3.- Il ricorso va dunque accolto, nei sensi che precedono. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 22.09.2011

- Cassazione

Hai letto: Risarcimento delle condotte anticoncorrenziali e rimborso degli aumenti dei premi

Approfondimenti: Antitrust > Premi assicurativi > Aumenti > Rimborsi > Sentenze > Cassazione > Civile.it >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it